



**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**  
Città Metropolitana di Firenze



**Comune San Casciano Val di Pesa**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI  
RICREATIVI E DI CUSTODIA TEMPORANEA PER L'INFANZIA**

Approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 37 del del 7 giugno 2018

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI RICREATIVI E DI CUSTODIA TEMPORANEA PER L'INFANZIA

## TITOLO I OGGETTO E FINALITA'

### ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA

1. Nell'ambito del sistema educativo, questa Amministrazione promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per bambini, riconoscendo l'educazione e la formazione, in quanto valori collettivi, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita. Promuove la costituzione di un sistema educativo volto a riconoscere i bambini protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo ed originale ed impegnati in una continua interazione tra di loro, con gli adulti, con l'ambiente fisico e con la realtà culturale che li circonda.
2. La realizzazione di tale finalità implica la stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

### ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento dei Centri ricreativi di custodia temporanea per l'infanzia pubblici e privati ubicati sul territorio del Comune di San Casciano Val di Pesa, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità ed occasionalità.
2. Si definiscono Centri di custodia temporanea per l'infanzia i servizi che prevedono una permanenza degli utenti presso la struttura limitata nel tempo e/o non continuativa, con l'eventuale compresenza di genitori e/o adulti di riferimento. La frequenza di bambini di età inferiore a tre anni è consentita soltanto in presenza di un adulto di riferimento.

3. La temporaneità ed occasionalità si configurano quando la frequenza non sia giornaliera di cinque giorni la settimana, per dieci mesi l'anno. Sono in ogni caso esclusi il servizio di pasto e riposo pomeridiano.
4. Nei centri di custodia oggetto del presente regolamento vengono svolte attività ludico- ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, con lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei bambini.
5. Qualora si tratti di ludoteca o Baby Parking organizzato con le attrazioni previste dalla normativa sullo spettacolo viaggiante, si applica la normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza.
6. Il titolare o gestore dell'attività assume la funzione di responsabile del servizio.

## TITOLO II PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### ARTICOLO 3 -ATTIVITA' DEL CENTRO DI CUSTODIA PER L'INFANZIA

I Centri di custodia temporanea per l'infanzia svolgono essenzialmente attività ludiche o di laboratorio, adatte all'età dei bambini in custodia, finalizzate a garantire la socializzazione. Possono accogliere bambini di età superiore a tre anni in modalità non continuativa, non potendo di fatto sostituirsi ai servizi educativi per la prima infanzia del sistema educativo integrato.

### ARTICOLO 4 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Al fine di garantire alla cittadinanza servizi qualificati, è estesa ai Centri ricreativi di custodia temporanea per l'infanzia, parte della normativa relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi che la Regione Toscana ha previsto per i servizi educativi per la prima infanzia, adolescenti, giovani e famiglie, nella attuale normativa di riferimento (L.R. 32/2002; D.P.G.R. 41/R/2013) o eventuali successive disposizioni in materia.

2. Nella gestione del Centro di custodia temporanea per l'infanzia dovrà essere individuato un coordinatore delle attività per il quale è richiesto il requisito professionale previsto dalla normativa regionale sui servizi educativi per la figura dell'educatore; per gli altri operatori del Centro è sufficiente un qualunque diploma di scuola secondaria di II° grado.

## ARTICOLO 5 – REQUISITI OGGETTIVI

1. I soggetti titolari e gestori dei servizi di cui trattasi sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, edilizia urbanistica, pubblica sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'ambiente deve essere strutturato in modo da poter offrire attività diversificate e adatte alle diverse età dei bambini. Deve prevedere un'area per la eventuale permanenza dei genitori e un'area separata per i servizi amministrativi.
3. L'area destinata ai bambini dovrà rispettare la capacità ricettiva nel rapporto di 4 metri quadrati per utente, servizi igienici adeguati alle diverse età .
4. A corredo della comunicazione dell'inizio attività dovrà essere presentato il progetto didattico, gestionale e organizzativo
5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività.
6. Le eventuali aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate e protette dall'eventuale area di pertinenza dei bambini.
7. I Centri di custodia occasionale debbono tenere il registro delle presenze dei bambini e degli operatori ed annotare l'orario di ingresso e di uscita dei medesimi. Il registro deve essere aggiornato in tempo reale e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

8. Il gestore deve attivare un'assicurazione per tutelare i bambini frequentanti la struttura.
9. I Centri ricreativi di custodia occasionale sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 6 - CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

1. I servizi possono funzionare tutto l'anno; il periodo di funzionamento annuale (calendario) deve essere comunicato al Servizio SUAP del Comune di San Casciano Val di Pesa.
2. Di ogni sospensione dell'attività dell'esercizio, non prevista dal calendario, deve essere data preventiva comunicazione all'utenza e al Servizio SUAP del Comune di San Casciano Val di Pesa.
3. Nei locali devono essere esposti in modo visibile: il calendario di funzionamento annuo, le modalità di frequenza del servizio, l'orario di apertura giornaliera, le tariffe orarie applicate ed un regolamento d'uso del servizio, di orientamento per l'utenza.

## ARTICOLO 7 – TITOLO ABILITATIVO

1. L'attività e il funzionamento del Centro ricreativo di custodia per l'infanzia è soggetto a comunicazione di avvio dell'attività al SUAP, dovranno essere altresì comunicate al Servizio SUAP tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, al personale, al progetto gestionale organizzativo, nonché a quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati.
2. Il progetto didattico dovrà far riferimento ai principi indicati all'art.1 del presente regolamento.

## ARTICOLO 8 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione è titolare della funzione di vigilanza, che consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza dei requisiti strutturali,

gestionali e organizzativi richiesti dalle prescrizioni normative vigenti e nella verifica della loro qualità ed appropriatezza.

2. Il provvedimento di sospensione dell'attività è emesso qualora venga accertato il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento.

3. Per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

4. Qualora siano state accertate almeno due violazioni che comportino la sospensione dell'attività viene disposta la cessazione dell'attività.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ARTICOLO 10 – EFFICACIA E VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai Centri ricreativi e di Custodia per l'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale